

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 24/02/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/09/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 686,40, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di istruttoria non maturate;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario in quanto, pur avendo presentato il ricorso in nome e per conto del cliente, opera in realtà nel proprio interesse avendo acquistato dal cliente prima della presentazione del ricorso i potenziali crediti vantati in relazione al contratto in oggetto; eccepisce, altresì, che il procuratore, rendendosi acquirente di tali crediti, esercita abusivamente l'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti;
- la natura *up-front* delle provvigioni all'intermediario del credito, remunerative di attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto; richiama sul punto anche la *"legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione"*, allegata al modulo SECCI, che illustra l'attività svolta dall'intermediario del credito intervenuto nella fase prodromica alla stipula del contratto;

- la natura *up-front* delle commissioni di istruttoria in quanto relative ad attività preliminari alla stipula del finanziamento;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha riguardato solo l'art. 11-*octies*, co. 2 del decreto Sostegni-*bis* e non anche l'art. 6-*bis*, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950, il quale – nel richiamare le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up-front*;
- che la CGUE nella causa C-555/2021 ha superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che in entrambi gli interventi normativi sull'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, datati 10/08/2023, vengono richiamate le “pronunce” della CGUE, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche la sentenza resa in data 09/02/2023, ed è espressamente fatta salva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'applicazione delle “*disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa*”, con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo *up front*.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche il ricorrente sostiene che la contestazione della banca sulla cessione del credito attiene esclusivamente “*al pagamento del quantum che sarà eventualmente riconosciuto dall'ABF*”. Aggiunge che la cessione del credito di cui si discute attiene a un credito incerto, poiché condizionato alla definizione della lite.

Ritiene infine che la validità della cessione sia incontestabile, in quanto il suo oggetto è “chiaro”, sussiste il consenso delle parti ed è intervenuta la notifica formale e tempestiva all'intermediario. Rappresenta, inoltre, che la validità di tale accordo è stata riconosciuta “*in molteplici giudizi*”, senza peraltro essere stata contestata da altri istituti.

DIRITTO

L'intermediario preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione attiva del rappresentante volontario del ricorrente, a causa dell'accordo tra il primo e il proprio cliente avente ad oggetto “*una presunta cessione dei potenziali crediti*” vantati in relazione al contratto in oggetto.

Ritiene che il difetto di legittimazione attiva discenda dalla violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di “*cliente*”, osservando che il procuratore ha presentato i ricorsi in nome e per conto del mutuatario, ma in realtà operando nel proprio interesse e cercando di generare un profitto per sé stesso.

Sostiene inoltre l'illegittimità della cessione in quanto l'acquisto in serie di (presunti) crediti da parte del procuratore violerebbe il combinato disposto dall'art.106 T.U.B. e dell'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto MEF del 02/04/2015, n. 53 poiché l'attività esercitata professionalmente diretta all'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso è riservata agli iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B.

Inoltre, ritiene che con l'acquisto dei presunti crediti la società procuratrice svolga di fatto professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, e quindi soggetta ai sensi dell'art. 115 TULPS alla licenza del Questore.

L'intermediario allega il contratto di cessione del credito, che afferma di aver ricevuto il 17/09/2024, dopo la presentazione del reclamo e prima del ricorso.

Con tale atto il cliente ha ceduto alla società procuratrice il 50% del credito riveniente dal mancato rimborso – in sede di estinzione anticipata – degli oneri non maturati relativamente al contratto oggetto di ricorso; si deve osservare che la quantificazione dell'importo degli oneri non maturati contenuto nell'accordo di cessione coincide con quanto domandato nel presente ricorso.

Tanto ricostruito, questo Collegio intende richiamare – in senso pienamente adesivo – il proprio orientamento giurisprudenziale che riconosce l'efficacia – sia *inter partes* sia nei confronti dell'intermediario – di cessioni in favore della società procuratrice del medesimo tenore di quella di oggi scrutinata.

Considerando che *“la cessione non ha avuto ad oggetto l'intero credito, bensì soltanto il suo 50%”*, questo Collegio ha condivisibilmente ritenuto che *“la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato”* e ha pertanto condannato l'intermediario alla restituzione della metà delle somme risultanti nel prospetto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4642/2024: *“A valle della cessione, quindi, si deve ritenere che titolari del credito siano per il 50% il cliente e per il 50% la società cessionaria. Pertanto, considerando che la società procuratrice ha dichiarato di agire in nome e per conto del cliente, la legittimazione sussiste per il 50% del credito. Resta confermato, invece, che la società cessionaria non può agire dinanzi all'arbitro per il residuo 50% in nome e per conto del cliente, in quanto quest'ultimo non è più titolare del credito; né avrebbe potuto agire in proprio, in quanto non è cliente dell'intermediario. In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato. 6. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione sollevata in subordine dall'intermediario, che dubita della legittimità della cessione perché l'acquisto dei crediti violerebbe il combinato disposto dell'art. 106 t.u.b. e dell'art. 2, comma 1, lett. b, del decreto MEF del 2 aprile 2015 n. 53, per i quali l'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso è riservato agli iscritti all'albo di cui all'art. 106 del t.u.b. Nella specie, infatti, non si può rinvenire una erogazione di finanziamenti, sì che, al di là di ogni ulteriore rilievo, la fattispecie è estranea al perimetro di operatività delle disposizioni invocate”*; conforme, Collegio di Bari, decisioni nn. 4643/2024 e 8530/2024).

Tale tematica in punto di diritto è stata recentemente scrutinata dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale: *“La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che – non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario – la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli”*; sulla scorta di tale principio è stata dunque dichiarata *“l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione all'esercizio abusivo dell'attività di concessione di finanziamenti e recupero crediti”*, in quanto *“la cessione di cui trattasi non configura alcuna celata forma di erogazione di finanziamenti insita nell'accordo, il quale pertanto esula dal perimetro di operatività delle disposizioni evocate dall'intermediario”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 277/2025).

In ossequio all'appena richiamato orientamento arbitrale, l'eccezione preliminare dell'intermediario deve essere rigettata, e la disamina del ricorso può proseguire nel merito entro i limiti segnati dall'indirizzo interpretativo appena citato.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 07/09/2018, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-bis (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente

alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di istruttoria e alle provvigioni all'intermediario del credito, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 6542/2023 e 1230/2021).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 48	
rate residue 72	
TAN ▶ 7,35%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,55%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	provv. all'interm. del cred. (<i>up front</i>)	€ 744,00	€ 446,40	€ 294,24	○	€ 294,24
○	commissioni di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 400,00	€ 240,00	€ 158,19	○	€ 158,19
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
●			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 452
interessi legali	si

Si precisa che, alla luce del richiamato orientamento arbitrale e sulla scorta di quanto riportato nel prospetto, al ricorrente spetta la somma di € 226,00, oltre gli interessi legali.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 226,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI